



N. 1680 REG. ATT  
 N. 372 REG. REP  
 N. 389 REG. CON

CAPITANERIA DI PORTO

DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GENOVA

Atto con il quale l'Amministrazione Marittima concede alla Soc. per As. CALA DEI GENOVESI corrente in Milano, Via Brera n. 10, un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 23.000 ed uno specchio acque ad esso antistante della superficie di mq. 290.000, in Lavagna nella zona inclusa fra la foce del Torrente Entella e Piazza Milano, allo scopo di costruire e gestire un approdo turistico, per la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dal 10 A-pril 1974, verso l'annuo canone di L. 15.650.000 (quindici milioni seicentocinquanta mila) con la cauzione di L. 40.000.000. (quarantamila milioni).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno milienovecentosettantaquattro addì 22 del mese di G/UGNO innanzi a me Capitano di Corvetta (C.P.) Giuseppe Borzone Ufficiale designato a ricevere gli atti di concessione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento al Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15/2/52, n. 328, con decreto n. 36/73 del 11/8/1973 del Comandante del Compartimento Marittimo di Genova, alla presenza dei signori Annamaria Berninone nata a Genova il 25/12/1943 e ivi residente in Via Rio Salto, 1 e Giorgio Allegretti nato a

AMMINISTRATORE RESPONSABILE  
 G. Allegretti  
 G. Allegretti

UFFICIALE RISPONDE  
 CAPITANO DI CORVETTA (C.P.)  
 (Giuseppe BORZONE)

Per la Società Concessionaria  
 L'AMMINISTRATORE UNICO  
 (G. Borzone)

Per l'Amministrazione  
 IL COMANDANTE  
 (Annamaria Berninone)

DOCUMENTO 1

Savignone il 7/12/1932 residente a Genova in Corso  
Sardagna n. 50, testimoni noti ed idenei a norma di leg-  
ge, sono presenti i signori:

DA UNA PARTE

Il Contrammiraglio (C.P.) Aurelio Maltese, Comandante  
del Compartimento Marittimo di Genova, in rappresen-  
tanza della Amministrazione della Marina Mercantile,

E DALL'ALTRA

Il sig. Giuseppe Quattrese nato a Reggio Calabria il  
21 Febbraie 1919 residente a Taranto Viale Virgilio  
n. 20 nella sua qualità di legale rappresentante pro  
tempore della S.P.A. Cala del Genovesi corrente in  
Milano Via Brera, IO Costituitasi il 2/2/1966 con at-  
to a Regite Notale Masini Enrico n° 18276 di rep. Re-  
gistrate a Milano l'11/2/1966 al n° 2623 serie B At-  
ti pubblici esatte L. 2210, allegato al presente at-  
to sotto la lettera "A", trasformata con atto 11/5/  
1967 a Regite notale Masini Enrico n° 21071 di rep.  
registrato a Milano il 19/5/1967 al n. 6623 Serie G  
Atti Pubblici esatte L. 1110, allegato al presente  
atto sotto la lettera "B", prorogata all'anno duemil-  
lacinquanta con atto in data 28/9/1971 a Regite nota  
io Enrico Masini n° 29531 di rep. registrato a Milano  
il 12/10/1971 n° 17053 serie D Atti Pubblici esatte  
L. 4410, allegato al presente atto sotto la lettera

"C", con capitale sociale di L. 300.000.000, come da

Atto 2/4/1973 a Regio Notale Enrico Masini n. 34014  
di rep. registrato a Milano il 13/4/1973 al n. 7374

serie 4/27 Atti Pubblici esatte L. 19.200 allegato

al presente atto sotto la lettera "D" e come da cer-

tificato della Cancelleria del Tribunale di Milano

Sezione Società Commerciali Soc. 129023, Vol. 3281

Fasc. 23 in data 23/5/1973, allegato al presente atto

sotto la lettera "E", con annesso statuto che, come

dal certificato di vigenza rilasciato dalla Cancelle-

ria del Tribunale di Milano Sezione Società Commer-

ciali Soc. 129023, Vol. 3281, Fasc. 23 in data 3 Giu-

gno 1974, allegato al presente atto sotto la lettera

"F" è quello in vigore, espressamente autorizzato al

la stipula del presente atto nella delibera assemblea

re di cui al richiamato atto 2/4/1973 n. 34014 di

rep. ed allegato sotto la lettera "G"

#### PRESSESO

che con istanza in data 9/4/1969 allegata al pre-

sente atto sotto la lettera "G" la società Cala del

Genovesi richiedeva la concessione di un tratto di

suolo demaniale marittimo e di specchio acque ad

esso antistante allo scopo di costruirvi un approdo

turistico;

che con ulteriore istanza in data 18/3/1970 la pre-

detta società specificava i limiti verso terra della zona richiesta in concessione;

che in data 27 febbraio 1970, a seguito dell'istruttoria instaurata sulla predetta istanza, esprimeva parere favorevole all'assentimento della concessione in parola l'Ente Provinciale per il Turismo di Genova con lettera n. 2092;

che del pari parere favorevole veniva comunicato dal Comune di Lavagna con nota n. 6296 del 10/4/1970 che trasmetteva la delibera n. 83 del 25/3/1970 del Consiglio Comunale;

che la Circoscrizione Doganale di Genova si è favorevolmente pronunciata con lettera n. 14923 del 5/5/1970;

che uguale parere è stato emesso dal Maridipart La Spezia con fg. n. 401431 in data 18/3/1970 con opportuni suggerimenti in materia di segnalamenti marittimi, dragaggio dei fondali e prese d'acqua potabile;

che la predetta istanza del 18/3/1970 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Lavagna e sul Foglio Annuale Legali della Provincia di Genova n. 29 del 11/4/1970, come da avviso ed esemplare di bollette annesse al presente atto rispettivamente sotto le lettere "a" e "b" dando luogo alla presentazione, nei termini indicati, di opposizione da parte dei



Sigg.ri Emilio e Attilio Castagnino, Tommaso e Attilio Bregante, Davide Forcella, Pinocchietti Emma, Maria Teresa Solari, ed un gruppo di cittadini di Lavagna, tutti residenti nella zona di Via Dei Devoto; - che con fg. n. 21/848.22 del 27/6/1970 si è pronunciata favorevolmente alla concessione la Regione Militare Nord Ovest di Torino;

= che la Soprintendenza ai Monumenti per la Liguria, con nota n. 3102 del 14/7/1970, esprimeva parere favorevole sull'istanza precisando che la zona non era sottoposta al vincolo di cui alla legge n. 1497 del 29/6/39;

= che dal pari parere favorevole esprimeva con fg. n. 105527 del 3/12/1970 l'Intendenza di Finanza di Genova avanzando anche opportune proposte circa la misura del canone da applicare alla concessione richiesta;

= che con fg. n. 1377 del 9/3/1971 l'Ufficio del Genio Civile CC.MA. di Genova si esprimeva favorevolmente alla realizzazione dell'appredo turistico di Lavagna, trasmettendo copia autentica degli elaborati tecnici approvati e visti dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, Sez. 3<sup>a</sup> nell'adunanza del 21/10/1970, con provvedimento n. 1527;

= che con istanza in data 29/3/1971 la società Cala dei Genovesi chiedeva che la zona da riservare al naz

AMMAGLIA DOTTORAZIONE

1 Bossi

Gioglio Allegretti

UFFICIALE ROGANTE  
CAPITANO DI CORVETTA (CP)  
(Giuseppe BOZZONE)

Per la Società Concessionaria  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Antonio G. ...)

Per l'AMMINISTRAZIONE  
MARTELLI  
IL COMANDANTE  
Comandante (CP)  
(Antonio ...)

riglio da diporto in transito di cui al paragrafo 7 della Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 121 del 28/7/1970, fosse ridotta ad 1/10 (un decimo) e che il Ministero predetto ha accolto tale istanza con dp. n. 516321/G.77 del 15/3/1971;

= che il Ministero della Marina Mercantile con dp. n. 517594 in data 27/11/1971 mentre si pronunciava sulla non rilevanza delle opposizioni pervenute a seguito della pubblicazione della istanza del 18/3/1970 e più sopra richiamate, determinava altresì in anni 50 (cinquanta) la durata dello stipulando atto pluriennale;

= che il predetto Ministero con dp. n. 5113240/G.77 del 27/11/1971 nel restituire approvata bozza dell'atto cinquantennale di concessione autorizzava la stipula dell'atto stesso;

= che il Ministero della Marina Mercantile con dp. n. 511786/G.77 del 7/2/1972 ha stabilito in via definitiva, di concerto con quello delle Finanze, ai sensi della Legge 21/12/1961 n. 1501 in L. 15.650.000 (quindicimilionesedecotocinquantamila) annuo l'ammontare del canone da applicare alla presente concessione;

no;

= che il predetto Ministero della Marina Mercantile con dp. n. 512303/G.77 in data 7/3/1973 ha stabilito

7

in L. 40.000.000. (=quarantamillioni) la somma da versare a titolo di cauzione per tutta la durata della concessione oltre ad una fidejussione di L. 50.000.000 (cinquantamillioni) per tutta la durata dei lavori di costruzione;

- che con atto cinquantennale n° 1676 stipulato presso la Capitaneria di Porto di Genova in data 4 luglio 1973, venne concessa alla Società "Cala dei Genovesi S.p.A." una zona demaniale marittima di mq. 23.000 ed uno specchio acque ad essa antistante di mq. 290.000, in Lavagna, allo scopo di costruire e gestire un agredo turistico;

- che il Ministero della Marina Mercantile, con tale dispaccio n° 5111813 del 7 novembre 1973 e n° 5112652/6.77 del 15 dicembre 1973, ha disposte che, a completamento dell'istruttoria, venisse acquisito in merito anche il parere della Regione Liguria;

- che con successivo teledispaccio n° 5174564/G.77 del 5 aprile 1974 il Ministero della Marina Mercantile, in accoglimento di inderogabili motivi di urgenza prospettati dai Cantieri Navali di via dei Devoto in Lavagna, dal Comune di Lavagna e dalla Società "Cala dei Genovesi", ha autorizzato la sottoscrizione dell'atto di sottomissione n° 1/1974 in data 10 aprile 1974, con il quale l'anzidetta società ha ot


fatute l'anticipata occupazione per dare corso all'in-  
mediato inizio dei lavori di costruzione dei primi  
duecento metri di mole foraneo;

- che il Ministero della Marina Mercantile, accogliendo  
da i particolari motivi di urgenza rappresentati dal-  
la Società Cala dei Genovesi con altra istanza in da-  
ta 23 aprile 1974, in considerazione anche del voto  
n° 106 espresso dalla Regione Liguria nella seduta  
del 26 maggio 1974 e della Deliberazione del Consiglio  
Comunale di Lavagna n° 36 in data 22 aprile 1974, con  
teledispaccio n° 517583I del 2 maggio 1974 ha autoriz-  
zato l'immediato inizio dei lavori di costruzione dei  
le opere marittime dell'approdo turistico di Lavagna,  
secondo il progetto di cui all'atto cinquantennale  
n° 1678 più sopra richiamato, previa sottoscrizione  
di un secondo atto di sottomissione n°2/1974 in data  
8 maggio 1974;

- che infine il Ministero della Marina Mercantile,  
in considerazione di tutto quanto sopra esposto, con  
dispaccio n° 5176400/G.77 del 8 maggio 1974, mentre  
ha restituito, non approvato, l'atto n°1678 del 4  
luglio 1973, ha autorizzato, in sostituzione, la stipu-  
la del presente atto, con decorrenza dal 10 aprile  
1974, data del primo atto di sottomissione;

TUTTO CIC' PREMesso





le parti come sopra costituite della cui identità io, ufficiale rogante, sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa che costituisce parte integrante del presente atto, stipulano e consentono quanto segue:

Art. I

L'Amministrazione Marittima concede alla Soc. per Az. Cala dei Genovesi la temporanea occupazione e l'uso di una zona di arenile della superficie di mq. 23.000 e di mq. 290.000 di specchio acque ad essa antistante, situata in Lavagna nella zona compresa tra la foce del Torrente Entella e Piazza Milano, avvinco la forma e l'ubicazione rappresentate nel tipo planimetrico in scala da 1 a 2000 redatte e firmate dal professionista abilitati Dr. Ing. Paolo Vian e Dr. Arch. Jean Onato in data 22/1/1970, sottoposte al bello straordinario in data 2 febbraio 1970, vidimate dal Consiglio Superiore del LL.PP. in data 21 ottobre 1970 con il n. 1527 ed annesso al presente atto sotto la lettera "L".

Detta area demaniale confina a nord con demanio marittimo lungo la linea indicata nella planimetria annessa sotto la lettera "M", a sud con il mare, ad est con la Piazza Milano ed il mare, ad ovest con il mare e la sponda sinistra del Torrente Entella.

Annunziata Berninone  
 (Allegretti)  
 Giorgio

L'Ufficiale Rogante  
 CAPITANO DI CORVETTA (CP)  
 (Giuseppe Borzani)

Per la Società Concessionaria  
 L'AMMINISTRATORE UNICO  
 (Giuseppe Giuseppe)

Per l'Amministrazione Marittima  
 IL COMANDANTE  
 (Antonio Maltese)  
 Contrammiraglio (CP)

La concessione è assentita allo scopo di costruire e gestire un approdo turistico.

La concessione avrà la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dal 10 aprile 1974, data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione n° 1/74.

La concessione è revocabile in tutto e in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare e per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale della Amministrazione Marittima, senza che la Società concessionaria abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

In caso di revoca parziale, si fa luogo ad un'adequata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'art. 44 del Codice della Navigazione.

Art. 2

La Società concessionaria si obbliga a costituire ed a mantenere per tutta la durata della concessione entro la zona concessagli le opere seguenti:

male farneo, mole sottofilutto, banchine, piazzali, pontili, impianti e servizi.

La natura, la forma, le dimensioni e la struttura di detto opere dovranno essere conformi alla relazione

14

tecnica, alla stima dei lavori ed ai disegni in scala da 1 : 200 e 1 : 100 redatti e firmati dai professoristi abilitati Dr. Ing. Palo Vian e Dr. Arch. Jean Oneto, vistati dal Consiglio Superiore dell'Al.P.P. in data 21/10/70 con il n. 1327 sottoposti al bollo straordinario in data 2/2/70 ed ammessi al presente atto rispettivamente sotto le lettere "M", "O", "P".

Art. 3

I lavori per l'esecuzione delle opere di cui all'Art. 2 hanno avuto inizio il 10 aprile 1974, data in cui è stato sottoscritto presso la Capitaneria di Porto di Genova l'Atto di sistemazione n°1/1974. Il loro stato di avanzamento allo scadere del primo, secondo, terzo e quarto semestre dovrà essere rispettivamente il seguente : 25%, 50%, 75%, 100%.

Tali lavori non dovranno subire interruzioni e dovranno essere ultimati entro 24 mesi dall'inizio, salvo i casi di forza maggiore da valitarsi dall'Amministrazione Marittima, cui la società concessionaria dovrà notificare il caso di forza maggiore entro quindici giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà dell'Amministrazione di non tener conto della ritardata notifica.

L'esercizio dell'approdo turistico dovrà avere inizio non oltre tre mesi dalla data di collaudo del

le opere di cui all'art. 2.

L'esercizio non dovrà essere sospeso per un tempo superiore a mesi tre se non in caso di forza maggiore, da valutarsi dalla Amministrazione Marittima, cui la società concessionaria dovrà notificare il caso di forza maggiore entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato, rimando in facoltà dell'Amministrazione di non tener conto della ritardata notifica.

Sia nel caso di ritardo dell'esecuzione dei lavori e dell'inizio della gestione, sia nel caso di sospensione dell'esercizio oltre il termine stabilito, la Amministrazione avrà la facoltà di sottoporre la società concessionaria, per la durata massima di dodici mesi, ad una penale di L. 30.000 (trentamila) per ogni giorno di ritardo, ferma restando la facoltà della Amministrazione Marittima di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

L'aumentare delle somme dovute dalla società concessionaria per effetto del disposto del presente articolo potrà dall'Amministrazione essere prelevato dalla cauzione.

I lavori non potranno avere inizio se non venga preventivamente esibita la licenza edilizia comunale.



contenente l'autorizzazione ad eseguire le opere progettate in osservanza alle disposizioni di leggi vigenti in materia urbanistica.

Art. 4

In corrispettivo della concessione la Società concessionaria dovrà pagare l'anno canone di L. 15.650.000 (quindici milioni seicentocinquanta mila) che sarà dalla stessa versato all'Ufficio finanziario competente in rate semestrali anticipate, con la decorrenza stabilita dall'art. 1 del presente atto.

Per i fini previsti dall'art. 47 lettera d) del Codice della Navigazione il numero delle rate è fissato in due.

Art. 5

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con gli atti di sottomissione n° I/1974 e n° 2/1974 rispettivamente del 10 aprile e 8 maggio 1974, e con il presente atto, la Società concessionaria, ha versato a titolo di garanzia per essere vincolata fino al termine della concessione nella Cassa Depositi e Prestiti la somma di L. 40.000.000 (quarantamiliioni).

*Sciami del Terzo Nazionale per il capitale comune di L. 2.000.000 (due milioni) corrispondente secondo i tabelli di base del piano 24 giugno 1974, alla somma di L. 60.572.000 (seicentocinquanta e sette mila due*

Annamaria Berninzone  
 I Testi  
 Giorgio Allegretti

1° Ufficiale Regante  
 CAPTANO DI CORVETTA (CP)  
 (Giuseppe BORZONE)

Per l'Amministrazione  
 IL COMANDANTE  
 Capitano di Corvetta  
 (Anche M. A. E. F. E. B.)  
 Contemiraglio (CP)

Per la Società Concessionaria  
 L'AMMINISTRATORE UNICO  
 (Qualifone Giuseppe)

unite) come risulta dalla quietanza n.° 46637 mila  
scritta in data 25 giugno 1973 dalla Ferrovie dello Stato  
per la Provincia della Spezia di Genova.

Detta cauzione sarà restituita al termine della presente concessione sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Gli interessi delle somme depositate vengono riscossi dalla Società concessionaria secondo le vigenti norme.

L'Istituto di Credito " Banco di Sicilia " ha inoltre presentato, con lettera n° 2134 in data 7 maggio 1974, una fidejussione bancaria di L. 50.000.000.=(cinquantamila) per tutta la durata dei lavori.

Qualora in applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza del concessionario dalla presente concessione, questi presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per sé e per suoi aventi causa, affinché l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, possa devolvere a favore dell'Eraio, a suo insindacabile giudizio secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione ed anche l'intero ammonta-

re di essa.

La Società concessionaria resta comunque sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

#### Art. 6

Durante la effettuazione dei lavori di escavazione

a mare dovranno essere adottate le seguenti norme

cautelative :

- evitare l'impiego di mezzi che possano provocare

sollecitazioni meccaniche su eventuali ordigni in

siposì;

- effettuare in alternativa una bonifica preventiva

della zona da eseguirsi con mezzi idonei previa autorizzazione della Autorità Marittima. In caso di rin

venimento di ordigni i lavori dovranno essere sospesi immediatamente e dovrà essere data tempestiva notizia alla Autorità Marittima.

E' fatto obbligo altresì alla Società concessionaria di interessare, a suo tempo, l'Autorità Marittima circa le attrezzature e le modalità di esecuzione delle opere relative ai segnalamenti marittimi, che dovranno essere sistemati a cura e spese della Società concessionaria sulle nuove opere portuali.

La Società concessionaria inoltre si impegna a pre

disporre delle prese di acqua potabile che consenta

no l'utilizzazione di raccordi del tipo 45 - DCUNI

nessari per il rifornimento delle Unità Militari,

o quanto meno a fornire tali raccordi da custodirsi

a cura della Autorità Marittima locale.

Nell'esecuzione delle opere marittime la Società

concessionaria dovrà attenersi alle disposizioni del

l'ufficio del Genio Civile OO.MM.

Il concessionario si impegna ad effettuare, a dife

sa della spiaggia a levante della progettata opera

portuale, i seguenti lavori:

a) - versamento a mare, per i primi 10 anni, di 20.000

mc. annui di materiale lapideo tratto dalla foce del

torrente Entella, allo scopo di ripascere la spiag

gia, in collaborazione con il Comune di Lavagna;

b) - versamento a mare di 10.000 mc. annui di mate

riale lapideo prelevato come sopra per altri 20

anni. Il tutto da effettuarsi in epoca stabilita di

concerto tra il Comune di Lavagna e l'ufficio del

Genio Civile OO.MM. e sotto la sorveglianza della

Autorità Marittima.

Inoltre la Società concessionaria si impegna a che:

1) - La zona portuale non sia recintata ma lasciata

al libero accesso pedonale;

2) - Le costruzioni nella zona portuale non superino





L'altezza di mt. 7 a partire dalla quota del piano

11, salvo la torre di controllo;

1) - Non sorgono costruzioni in contrasto con le previsioni del Piano Regolatore generale del Comune di Lavagna.

Tutte le opere a terra, la cui esecuzione dovrà avvenire dopo la realizzazione del porto non potranno essere costruite se non dopo la prescritta approvazione da parte degli organismi competenti. A tale scopo sarà stipulato apposito atto supplementivo al presente, col quale potranno altresì essere disciplinati definitivamente altri eventuali aspetti connessi alla presente concessione.

Art. 7

La società concessionaria è autorizzata a costituire ipoteca sulle opere da essa costruite sui beni demaniali, restando salve le facoltà dell'Amministrazione previste dalle norme di legge e regolamentarie dal presente atto di concessione.

La società concessionaria può utilizzare i 9/10 (nove decimi) dell'approdo, con facoltà di provvedere all'assegnazione di punti di approdo agli utenti.

La rimanente parte dell'approdo e precisamente lungo il molo foraneo per una lunghezza di m. 520 c.a. a

partire dalla testata del molo stesso, data la maggio

1° Ente  
AMMUNICIPALITÀ BERLIGNONE  
Giorgio Allegretti

2° Ufficiale Rogante  
CAPITANO DI CORVETTA (CP)  
(Giuseppe BORZOMINI)

Per la Società Concessionaria  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Giuseppe Borzomini)

Per l'Amministrazione  
IL COMANDANTE  
HABITTEMA  
Comandante (CP)  
(Angelo M. M. M. M.)

re profondità dei fondali ed il più facile accesso, resterà a disposizione dei natanti in transito, i quali potranno fruire di tutti i servizi dell'approdo stesso, dietro pagamento alla Società concessionaria, per tali servizi e per il periodo della sosta, delle tariffe stabilite dall'Autorità Marittima.

La Società concessionaria dovrà predisporre un regolamento contenente le norme di esercizio e di uso dell'approdo turistico da approvarsi dall'Autorità Marittima.

Il concessionario potrà istituire servizi di noleggio di natanti da diporto alle condizioni stabilite dalle norme in vigore per l'esercizio di tale attività.

La Società concessionaria ha l'obbligo di provvedere a dotare l'approdo turistico di tutte le attrezzature necessarie (catenaria per ormeggio di gavitelli a mare, prese telefoniche, di acqua, di energia elettrica, stazione radio di soccorso, mezzi e impianti antincendio e di esaurimento ecc.).

Per gli impianti di distributori di carburanti dovranno essere osservate le speciali norme stabilite dal Codice della Navigazione (art. 52) e dal regolamento di esecuzione del Codice stesso (art. 41 e segg. Reg. Cod. Nav.)

Tenuto conto di quanto disposto all'art. 6 la Socie

ta concessionaria dovrà a suo tempo mettere a disposizione delle Autorità competenti (Marittima, dogane e di pubblica sicurezza ecc.) idonei locali convenientemente attrezzati, nei punti più adatti dell'approdo turistico.

La società concessionaria ha l'obbligo di apprestare nel costruendo approdo idonei depositi di raccolta dei rifiuti delle navi che vi approdano e dovrà impegnarsi a mantenere le acque libere da residui di idrocarburi, indicando specificatamente, per l'approvazione da parte della Autorità Marittima competente, i mezzi e le procedure che intende all'uso impegnare. La società concessionaria non potrà destinare l'approdo e parte di esso ad attività commerciali e comunque estranee al turismo.

#### Art. 3

Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie che in sottosuolo e sottopassuolo, restando a cura e spese della società concessionaria di eseguire i lavori che occorressero per adattamenti, ripristini, deviazioni di fogne e condutture sotterranee, aree, ecc. in quanto necessari per la esecuzione e la gestione dei lavori di cui al progetto e salva la responsabilità che alla società concessionaria possa eventualmente derivare dai sud

detti lavori.

Art. 9

I lavori di costruzione delle opere da erigersi sulla zona concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM.

A Tale fine è fatto obbligo alla società concessionaria di procedere ai necessari preavvisi al predetto Ufficio alle cui disposizioni dovrà sempre obtemperare, anche per quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

Tuttavia, la società concessionaria sarà sempre unica responsabile dell'esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi della stabilità delle opere erette e delle eventuali azioni da parte di terzi, restando in ogni caso l'Amministrazione manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ultimate le opere, l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. provvederà, in contraddittorio con la società concessionaria al collaudo di esse, che dovrà risultare da opportuno processo verbale, obbligandosi la società stessa ad eseguire quelle ricostruzioni e modifiche che e quegli ulteriori lavori che in sede di collaudo il predetto Ufficio ritenesse opportuno imporre.

Agli effetti di quanto previsto dall'art. II, in sede di collaudo il costo effettivo delle opere erette



sarà determinato da parte dell'ufficio del Genio Civile OO.MM. in contraddittorio con la Società concessionaria la quale presenterà tutta la documentazione in suo possesso.

Art. 10

La Società concessionaria si impegna a provvedere a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Amministrazione concedente.

In particolare la Società concessionaria si impegna a curare che i fondali nella zona riservata al pubblico uso siano opportunamente dragati in caso di interramento.

In caso di mancata o deficiente manutenzione, l'Amministrazione Marittima, qualora non preferisca apporre l'art. 47 del Codice della Navigazione, dopo opportuna diffida con fissazione del termine e del lavoro da eseguire potrà provvedere d'ufficio a spese della Società concessionaria all'esecuzione dei lavori necessari, con facoltà di rivalersi sulla concessionaria, fermo restando l'obbligo della Società concessionaria per le spese eccedenti.

Art. 11

ANNA MARIA BERNARDINI  
I Testi

Giorgio Allegretti

UFFICIO ROGENTE  
CAPITANO DI CORVETTA (C)  
(Giuseppe BORZOME)

Per la Società Concessionaria  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Giuseppe Gilardi)

Per l'Amministrazione  
MARITTIMA  
IL COMANDANTE  
Controfirmato (CP)  
(M. M. TESTE)

Alla scadenza del presente atto o nei casi in cui l'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione dichiarò decaduto la Società concessionaria o qualora essa rimmesi alla concessione, le opere erette, complete degli accessori e pertinenze fissate ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che alla Società concessionaria spettasse alcuna indennità, compenso o rimborso di sorta, ferma la facoltà da parte della Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese della Società concessionaria, senza che ad essa competesse compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

Nel caso di revoca della concessione, le opere erette, complete degli accessori e pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, resteranno parimenti in proprietà dello Stato ed alla Società concessionaria spettarono tanti cinquantenni del costo delle opere stesse, da determinarsi in sede di collaudi, ai sensi dell'art. 9, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione

ne di richiedere ove lo preferisca, la demolizione delle opere e la riduzione della zona in pristino stato da eseguirsi a cura e spese della Società concessionaria, cui non competerà, in tal caso, compenso ed indennizzo e rimborso di sorta.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

In caso di revoca parziale, qualora lo stato provveda all'incameramento delle opere erette sulla zona oggetto della revoca, la Società concessionaria avrà diritto all'indennizzo di cui ai commi precedenti,

sempre che non si avvalga della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 44 del Codice della Navigazione.

Verificandosi il caso di revoca parziale di zone demaniali su cui sorgono manufatti per servizi ritenuti indispensabili per la gestione dell'approdo, la

Amministrazione Marittima esaminerà la possibilità di dare in concessione per lo stesso scopo, altra zona disponibile.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato in tutti i casi previsti dalla legge, la Società concessionaria, o che per essa, previa opportuna diffida da parte

dell'Amministrazione con fissazione del termine e dei

lavori da eseguire, sarà in ogni caso obbligata per  
le spese necessarie a rimettere tali opere in offi-  
ciosa, con facoltà dell'Amministrazione Marittima  
di ritenere le somme relative sulla cauzione, quan-  
do non sia stata incamerata per inadempimento, o sul-  
lo indennizzo, quando questo debba corrispondersi,  
senza che occorra alcuna provvedimento dell'Autorità  
giudiziaria ed a ciò la Società concessionaria  
presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per  
sé e per i suoi avernei causa.

Art. 12


Le norme e le tariffe dei servizi relativi alla pag-  
te dell'appoda destinate ai natanti in transito  
dovranno essere presentate dalla Società concessio-  
naria alla approvazione del Comandante del Porto  
tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio della con-  
cessione.

Dette norme e tariffe non potranno essere applica-  
te se non dopo l'approvazione dell'Autorità Maritti-  
ma. Le norme e le tariffe suddette potranno essere  
variate successivamente anche d'ufficio dall'Ammi-  
nistrazione Marittima.

Art. 13

La Società concessionaria dovrà assicurare le ope-  
re costruite presso una compagnia di assicurazione





bene accettata dall'Amministrazione governativa con  
 tro i danni del fulmine e delle incendiie ed eventual-  
 mente anche contro i danni da mareggiata, qualora  
 la Amministrazione lo ritenga opportuno. Le polizze  
 di assicurazione dovranno essere vincolate a favore  
 dello Stato e depositate presso la Capitaneria di  
 Porto.

Questa circostanza non libera la società concessio-  
 naria dalla responsabilità sulla regolarità dei pa-  
 gamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di  
 premio.

Nel caso di totale distrazione delle opere, l'Indeg-  
 nizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripar-  
 tito tra lo Stato e la società concessionaria alla  
 quale spetteranno tante quote parti dell'indennizzo  
 stesso quanti sono gli anni che mancano al termine  
 della concessione; il resto spetterà allo Stato e  
 la concessione si intenderà risolta.

La società concessionaria avrà però facoltà di ri-  
 costruire le opere nelle forme e dimensioni che es-  
 se avevano prima del sinistro, ed anche, previa  
 autorizzazione scritta dall'Amministrazione Marit-  
 tima, con modifiche non sostanziali, ai sensi del  
 l'art. 24 Reg. Cod. Nav. per esercitarle fino al  
 termine della concessione. In tal caso l'intero

ANIMARIA BERLINZONI  
 1 Testi  
 Giorgio Allegretti  
 No. 10

1. Ufficiale Rogante  
 CAPITANO DI CORVETTA (CP)  
 Giuseppe Rogante  
 Per la Società Concessionaria  
 L'AMMINISTRATORE UNICO  
 (Giuseppe Rogante)

Per l'Amministrazione  
 Mariittina  
 IL COMANDANTE  
 Commieglio (CP)  
 (Giuseppe MARISSA)  
 Per la Società Concessionaria  
 L'AMMINISTRATORE UNICO  
 (Giuseppe Rogante)

indennizzo pagato dagli assicuratori andrà alla Società concessionaria.

Nei casi invece di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà alla Società concessionaria, la quale resterà obbligata a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.

La Società concessionaria dovrà assicurare le opere erette anche contro la responsabilità civile (art. 23 Reg. Cod. Nav.), con le modalità e nei limiti che saranno stabiliti dall'Autorità Marittima.

Art. 14

L'Amministrazione Marittima non si assume alcuna responsabilità, né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di distruzioni totali o parziali delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni.

Art. 15

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare somme dalla cauzione, resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitare senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, ed a ciò la Società concessionaria presta sin d'ora per sé e per i suoi aventi causa esplicita

to consenso.

La Società concessionaria inoltre assume formale e tassativo impegno di reintegrare nell'originario ammontare risultante dall'art. 3 la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro trenta giorni dall'ingiunzione che le sarà notificata dal Capo del Compartimento Marittimo.

Art. 16

La definitiva consegna alla Società concessionaria dei beni demaniali concessi con il presente atto verrà fatta dopo che lo stesso sarà stato approvato e reso esecutivo e la Società concessionaria avrà pagato la tassa di concessione governativa nonché le rate maturate del canone stabilito.

All'uopo il Capo del Compartimento Marittimo notificherà alla Società concessionaria l'avvenuta approvazione dell'atto.

Entro quindici giorni dalla notifica la Società concessionaria dovrà versare all'Ufficio del Registro competente per il territorio l'ammontare delle rate dovute del canone e della tassa di concessione governativa, su conforme ordine di introito della Capitaneria di Porto.

Entro trenta giorni dalla notifica di approvazione dell'atto, la Società concessionaria dovrà presentarsi

si per prendere in consegna i beni demaniali concessi, esibendo le bollette attestanti il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa dovuti.


Art. 17

Con il presente atto la Società concessionaria si obbliga ad osservare, oltre le condizioni risultanti, dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Codice della Navigazione e negli articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento di esecuzione di tale Codice, articoli riportati solo per comodità di consultazione da parte della Società concessionaria nella appendice al presente atto.

Art. 18

Per tutti gli effetti del presente atto la Società concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio in Milano - Via Brera n. 10.  
E richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce in presenza del testimone, alle parti, che, da me interpellate, prima, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di otto fogli di carta



da bollo scritti su facciata ventitré e fin qui su righe due da persona di mia fiducia.

Inoltre comprende n° 14 allegati, contrassegnati con le lettere da "A" a "P", richiamati nel contesto dell'atto, oltre ad una appendice.

Per la Società Concessionaria L'AMMINISTRATORE UNICO

per l'Amministrazione Marittima *Giuseppe Bonzone*

IL COMANDANTE

Comandante (CP)  
(Giuseppe MALTESE)

I testi:

*Giorgio Allagrosi della Motta*

*Amministratore*

UFFICIALE



CAPITANO DI CORVETTA (CP)  
*Giuseppe Bonzone*

Il sujesto Atto è stato approvato con Decreto del *Ministro* della *Marina Mercantile* in data *13 luglio 1974*, registrato alla Corte dei Conti il *12 febbraio 1975* al registro n° *1180* del bilancio di entrata Marina Mercantile foglio n° *Freddano*, come da *Sp. 572245/9.77* in data *27 febbraio 1975* del *prodotto* *Mario Pini*, pervenuto alla Capitaneria in data *8 agosto 1975*. Registrato a Genova il *27 marzo 1975* al n° *004159-Mod.*

*74-M-AM-Subbi* esatte lire *TRENTAMILA*

Pagata la tassa di concessione governativa di L. 50000 con bolletta n. *892* in data *8.7.1975* dell'ufficio

Postale di *Milano*

Pagata la prima rata di canone in L. 15.650.000 circa quanto risulta dalla bolletta n° *720* del *9.7.1975* dell'ufficio del Registro di *CHIAVARI*

Dichiaro io sottoscritto *Capitano di Corvetta (CP) Giuseppe Bonzone* Ufficiale Rogante designato con decreto n° *25723* del *11.8.1973* dal Capo del Compartimento Marittimo a ricevere gli atti di concessione, che la sujestata copia, rilasciata in carta ~~per uso am-~~ ~~ministrativo~~ / da bollo per uso ~~amministrativo~~ ~~del Registro~~, è conforme all'Originale che si conserva tra gli atti di archivio.

Visto: *Il Capo del Compartimento*

*l'Ufficiale Rogante*

IL REGGENTE

Capitano di Vascello (CP)  
(Gino MELOSI)



CAPITANO DI CORVETTA (CP)  
(Giuseppe BONZONE)

*Giuseppe Bonzone*

Popolare la terza rata di canone fu il semestre

10.10.75 - 9.10.75 con bolletta n. 418 in data 1.8.75

in lasciata dall'ufficio del Registro di Chiavari

Effettuata dal Capitano di Gornetta (CP) Giuseppe

BORZONE la consegna dei beni demaniali

concessi con il presente atto il 8 settembre 1975

giusta quanto risulta dal verbale n. 178 di

settembre, registrato a Genova il 16.9.1975 al n. 1105

Vol. 1011 - Mod. II - esatte lire ottomilatrecento. -

Dichiaro io sottoscritto Capitano dell'Ufficio (CP) Giuseppe BORZONE

Ufficiale designato con decreto n. 1026 del 11.6.73

dal Capo del 1° Reggimento Marittimo a ricovere gli atti di concessione, che le suddette copie, <sup>che in copia sono per uso am-</sup>

<sup>ministrativo</sup> da bello per uso ~~amministrativo~~ del Registro, e conforme

all'Originale che si conserva tra gli atti di archivio.

Il Ufficiale designato  
CAPITANO DI GORNETTA (CP)  
(Giuseppe BORZONE)

V° Il Capo del 1° Reggimento

Marittimo

IL COMANDANTE IN 2°

Capitano di Vascello (CP)  
(Almo SAVELLI)





A P P E N D I C E

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 45. - (Subingresso nella concessione). - Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, se devono chiedere la concessione entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o ad economia degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, ed applicano le norme relative alla revoca (art. 30 r.m.).

Art. 47. - (Decadenza dalla concessione). - L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della esecuzione, nei termini assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato

a questo effetto nell'atto di concessione, o per scritto una;

a) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

b) per mancato pagamento del canone per il numero di rate fissate a questo effetto dall'atto di concessione;

c) per abusiva costituzione di altri nel godimento della concessione;

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministratore può accordare una proroga al concessionario.

Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione deve un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcuna rimborso per opere eseguite né per spese sostenute (art. 48 c.).

#### RECLAMAZIONE PER L'ESECUZIONE

#### DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 21. - (Responsabilità del concessionario). -

Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni





deano erogato nell'esercizio della concessione al  
la persona o alla cosa.

Il concedimento con l'atto e la licenza di concessione  
sono sempre l'obbligo di mantenere e rendere idonei  
ad l'amministrazione da ogni azione che possa essere  
lo intentata da terzi in dipendenza della concessione  
no.

Art. 24. - (Variazioni al contenuto della concessione)  
no). - La concessione è fatta entro i limiti di spazio  
e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà  
risultanti dall'atto e dalla licenza di concessione.

Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere e nelle modalità di esercizio delle  
opere richieste preventivamente e può essere con  
venuta mediante atto e licenza supplementari dopo l'approvazione  
dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non  
venga apportata alterazione sostanziale al contenuto  
della concessione e non vi sia modifica nell'estensione  
della zona concessa, la variazione può essere  
autorizzata per iscritto dal capo del compartimento,  
previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto  
di concessione (art. 44 c.).

Art. 25. - (Sede della concessione). - Scade il  
termine della concessione, questa si intende cessata  
di diritto senza che occorra alcuna diffida e conti-

trazione in nome (art. 49 c.).

Art. 27. - (Vigilanza). - L'esercizio della concessione è soggetto alla norma di polizia sul commercio marittimo. L'autorità marittima esercita la vigilanza sull'esercizio della norma stessa e sulla condotta di cui è sottoposta la concessione.

Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, militari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

Art. 28. - (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza). - Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei suoi stabilimenti e nei loro organi esecutivi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del regio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovranno accedere per ragioni del loro ufficio.

Art. 29. - (Limiti dei diritti del concessionario). - La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo e delle opere non comprese nella concessione.

Art. 30. - (Subingresso). - Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

L'autorizzazione a continuare oltre nel godimento della concessione, a norma dell'art. 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal capo del ogni partimento.

Quando l'amministrazione, in caso di vendita o di esenzione forzata, non intende autorizzare il proseguimento dell'acquedotto o dell'acquedottario nel la concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esenzione sono fornite le disposizioni sulla revoca (art. 45 c.c.).

Art. 33.- (Efficacia del titolo di concessione).- Il concessionario è obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione o dagli agenti della forza pubblica.

Per quest'azione

Per la Società Concessionaria

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Giuseppe)

